



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AFFARI GENERALI

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CHIOSTRO SANT'AGOSTINO

Art. 1 - Scopo della concessione

Il Comune di Montegiorgio, rappresentato da..... nella sua qualità di Responsabile del Servizio concede in uso a..... con sede in..... nella persona del suo legale rappresentante Signor..... che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario" i locali e gli spazi esterni del "Chostro Sant'Agostino" come individuati nella planimetria allegata, per lo svolgimento delle attività culturali, artistiche e ricreative non aventi fine di lucro, come descritte nella proposta progettuale, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione in uso del locale o della struttura comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni due decorrente dal e scadente il..... e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 7 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

\\192.168.11.131\home\Documenti\BANDO CHIOSTRO SANT'AGOSTINO\SCHEMA DI CONCESSIONE.docx

Ufficio Segreteria – Piazza Matteotti, 33 - cap. 63833 - tel. 0734/952067 - fax 0734/952070

c.f.: 81002030443 - P. IVA 00372290445

Internet: www.comune.montegiorgio.fm.it - E-mail: adele.ciccangeli@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Art. 8 - Utilizzo della struttura

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 9 - Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inadatta agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga a:

- contenere diligentemente i costi per i consumi di luce, acqua, telefono;
- lasciare i locali in ordine e tali da non limitarne l'utilizzo successivo da parte di altri soggetti;
- controllare periodicamente la perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;
- non collocare nei locali strumenti, arredi o quant'altro senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- sostenere le spese derivanti dal ripristino di beni, strumenti o arredi danneggiati durante la loro presenza nei locali oggetto del comodato;
- stipulare una polizza RCT per un importo non inferiore (massimale) ad € 200.000,00 anche collettivamente;
- garantire la pulizia e la buona conservazione dei locali e degli arredi che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione;
- esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere per cause dipendenti o comunque riconducibili all'attività di gestione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all'interno dell'immobile concesso.

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Le spese per la realizzazione delle attività della proposta progettuale sono a carico del concessionario.

Le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c. sono a carico del concessionario.

Art. 12 - Oneri a carico dell'ente concedente

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- utenze (luce, riscaldamento)
- manutenzione straordinaria

Art. 13 - Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statuarie



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AFFARI GENERALI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificino sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 14 - Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile.

Art. 16 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Montegiorgio, li _____

Per il Comune di Montegiorgio

Per il concessionario